IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2025 PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI SOTTOSCRITTO IL 10 MARZO 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

(redatta ai sensi dell'art. 40, comma *3-sexies*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 150 del 2009*)*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies,* del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e agli "Schemi standard" definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 25/2012.

La relazione accompagna l'ipotesi di CCNI 2025 per il personale dell'Area dei Professionisti al fine di evidenziare il contenuto, la ratio e gli effetti con riferimento ai sistemi di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto

Data di sottoscrizione	10 MARZO 2026
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2025
Composizione della delegazione trattante	**Parte Pubblica:** Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Regionale Toscana, il Direttore centrale Formazione e Accademia INPS. **Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:** CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC, UNADIS, RSA FP CGIL, RSA ANMI FEMEPA e RSA ANAI INPS. **Organizzazioni sindacali firmatarie**: CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC, UNADIS, RSA FP CGIL, RSA ANMI FEMEPA e RSA ANAI INPS.

<table>
<tr><td colspan="2">Soggetti destinatari</td><td>Professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale</td></tr>
<tr><td colspan="2">Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</td><td>Il Contratto risulta così articolato:

a) Individuazione delle risorse disponibili per il fondo per la retribuzione accessoria, costituito sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente;

b) modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio con specifico riferimento al sistema indennitario e alla retribuzione di risultato.

c) allegati che riportano le misure dell’indennità di funzione professionale e dell’indennità di coordinamento.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</td><td rowspan="2">Intervento dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</td><td>Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 è stato adottato con deliberazione del CDA n. 7 del 28 gennaio 2026</td></tr>
<tr><td>La programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 6, del D.L. n. 80/2021, è confluita nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” della Sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO 2026-2028.</td></tr>
<tr><td>L’obbligo di cui all’art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del PIAO 2026 - 2028 e della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Eventuali osservazioni</td></tr>
</table>

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del Contratto - contesto di riferimento

Gli articoli 40, 40 *bis* e 45 del d.lgs. n. 165/01, definiscono gli ambiti riservati rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare, il comma 3 *bis,* dell'art. 40, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo mantiene una sua autonomia sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/01, è definito dai contratti collettivi, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 *ter e 3 quater, e* all'art. 47 *bis*, comma 1 del medesimo decreto.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei professionisti degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione del presente CCNI, risultano disciplinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 *bis* del d.lgs. n. 165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche "*non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*" nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001.

L'ipotesi di CCNI, come di seguito analiticamente illustrato, risulta conforme al suddetto contesto normativo di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1)

L'ipotesi di CCNI 2025 si applica al personale dell'Area dei professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

Disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2025.

Fondo per la retribuzione accessoria (Articolo 2)

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti è costituito, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ai sensi dell'art.89 del CCNL 2016-2018 dell'Area Funzioni centrali, dell'art. 54 del CCNL 2019-2021, dell'art. 51 del CCNL 2022-2024 e in considerazione delle risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e dell'impegno dei professionisti. Le relative destinazioni sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria alla quale si rinvia.

Indennità (Articoli 3, 4 e 5)

Gli articoli 3, 4 e 5 dell'Ipotesi in esame disciplinano rispettivamente l'*Indennità di funzione professionale*', l'*Indennità di coordinamento*' e l'*Indennità di Coordinatore generale'*, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/2001.

In particolare, relativamente all'*Indennità di funzione professionale'*, l'articolo 46, comma 1, lettera m), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022 – 2024, demanda alla contrattazione integrativa di Ente la corresponsione ai professionisti – in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL 11/10/1996 – di un'unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, commi 3 e 4 del CCNL dell'Area VI del 1/8/2006, periodo normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003.

Pertanto, l'indennità di funzione professionale, assorbe le precedenti indennità denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento". Detta indennità è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, previa verifica

dell'effettivo svolgimento degli incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito.

L'*Indennità di coordinamento'* è disposta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera r), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024 il quale demanda alla contrattazione integrativa di Ente "*la definizione della misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003*". L'importo dell'indennità per tali incarichi è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, del CCNL 10 luglio 1997 in combinato disposto con l'art. 4 del CCNL 8 gennaio 2003.

L'*Indennità di coordinatore generale'* è stata disciplinata ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, il quale prevede che una quota della parte del fondo per la retribuzione accessoria destinata alla retribuzione di risultato sia utilizzata per corrispondere ad un numero ristretto di professionisti, "*in relazione a responsabilità professionali di più elevato rilievo e ampiezza di competenze, un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno*". L'ipotesi in esame, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL biennio economico 1996-1997, delinea esclusivamente gli aspetti economici, in quanto l'art. 91 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, nel confermare quanto previsto dall'art. 35 del CCNL comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 16/2/1999 ed dall'art. 33 del CCNL Area VI quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 21/7/2010, dispone che gli enti, previo confronto ai sensi dell'art. 83 del medesimo CCNL, disciplinano i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti.

Inoltre, è prevista la corresponsione di un compenso ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale collegato allo svolgimento dell'incarico.

Iscrizione albi professionali (Articolo 6)

L'articolo in esame, ai sensi 46, comma 1, lettera l), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, disciplina la rimborsabilità ai professionisti dipendenti della quota annuale d'iscrizione agli Albi

professionali, nei casi in cui ne sia richiesta l'iscrizione per lo svolgimento dell'attività professionale. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

Retribuzione di risultato (Articoli 7 e 8)

La retribuzione di risultato per il personale dell'Area dei Professionisti viene attribuita sulla base dei criteri generali definiti in applicazione dell'art. 46, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, garantendo sia la selettività della corresponsione e sia la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi (ex art. 40, comma 3 bis, e art. 45, comma 2, del D.lgs. n.165/01). In, particolare, definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è attribuita per il 70% in esito alla valutazione della performance organizzativa e per il 30% è correlata agli esiti della misurazione e valutazione della performance individuale.

Le parti hanno convenuto di riconoscere ai professionisti del ramo statistico attuariale e del ramo tecnico edilizio, in ragione dell'impegno profuso in attività professionali esulanti la gestione ordinaria e non diversamente incentivate, come individuate dal Direttore generale sentito il Coordinatore generale del ramo professionale di riferimento, una maggiorazione del 25% della retribuzione di risultato, previo accertamento dell'attività effettivamente svolta.

Inoltre, al fine di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ai professionisti del ramo legale in forza oppure che si recano in missione presso le sedi di "eccezionale criticità" individuate annualmente dal Direttore Generale in misura non superiore a 10, le parti hanno convenuto di riconoscere la maggiorazione del 25% della retribuzione di risultato rapportata ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.

Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore generale e di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale è stata prevista la maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell'incarico.

Dette maggiorazioni trovano applicazione solo nei confronti dei professionisti che abbiano raggiunto il 90% degli obiettivi sulla base degli esiti rilevato in applicazione del sistema di valutazione.

Inoltre, il comma 10 dell'articolo 7 disciplina l'applicazione dell'art. 15 del CCNL Area funzioni centrali 2022-2024 a garanzia della effettiva e sostanziale differenziazione della retribuzione di risultato. In particolare, con tale disposizione contrattuale, le parti hanno stabilito la misura percentuale della maggiorazione di retribuzione di risultato spettante ai professionisti che conseguono le valutazioni più elevate in base al Sistema di valutazione adottato, nonché la quota massima di professionisti a cui viene riconosciuta detta maggiorazione. Inoltre, le parti, hanno stabilito i criteri per dirimere gli eventuali casi di *ex aequo*.

Relativamente a quanto previsto all'articolo 8 (Verifica della performance e retribuzione di risultato), le parti hanno confermato le modalità di erogazione della retribuzione previste dall'art. 8, commi 2, 3 e 5 del CCNI 2022, sottoscritto il 10 gennaio 2024. Tali modalità risultano coerenti con il ciclo della performance dell'Istituto che prevede momenti intermedi di verifica (trimestrali) dell'andamento della produttività e della qualità per consentire l'individuazione di eventuali interventi correttivi di miglioramento.

Incentivo alla mobilità territoriale (Articolo 9)

Il presente istituto contrattuale è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 46, comma 1, lettera n) del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024 e dall'art. 30, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018.

L'incentivo alla mobilità territoriale, corrisposto nel limite del 3% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, spetta ai professionisti trasferiti per esigenze organizzative in diversa provincia rispetto a quella di residenza, distante non meno di 50 km, a condizione che prenda effettivo servizio.

Le risorse non utilizzate, tornano nella disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale (Articolo 10)

In applicazione dell'art. 18 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2022-2024, nel presente articolo le parti hanno definito il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 18, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

Dichiarazione congiunta

Nella dichiarazione congiunta le parti si sono impegnate ad analizzare in sede tecnica la disciplina relativa all'attribuzione delle maggiorazioni della retribuzione di risultato, delle indennità di funzione professionale e dell'incentivo alla mobilità territoriale, per aggiornare i criteri di riconoscimento e gli importi per i professionisti di ciascun Ramo professionale in relazione a condizioni di criticità che richiedono un maggiore impegno e accresciute responsabilità, da recepire nel CCNI per l'anno 2026.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmesso, corredato dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con determinazione del Direttore Generale n. 52 del 28 marzo 2025 (ALLEGATO 1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area dei professionisti per l'anno 2025 nella misura di euro 22.031.543,61.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2025 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Tuttavia, a seguito del parere espresso dal Collegio dei sindaci che, con verbale n. 22 del 3 luglio 2025, hanno richiesto di *"procedere alla nuova costituzione dei fondi anno 2025 del personale dell'Area dei professionisti (determinazione n. 52 del 28 marzo 2025)"* secondo le disposizioni già impartite in occasione della certificazione del CCNI 2024 dell'area medica nonché della sottoscrizione definitiva del CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2022/2024 avvenuta il 28 ottobre 2025, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area dei professionisti per l'anno 2025 è stato rimodulato con successiva determinazione del Direttore generale n. 245 del 26 novembre 2025 (ALLEGATO 2) nella misura di euro 26.506.169,65.

Quantificazione del limite di spesa 2025

È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2025.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, è stato quantificato l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2025, al netto delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013 di euro 2.539.136,08.

Poiché le risorse disponibili, pari ad euro 25.861.026,35, sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 19.486.942,44.

Tuttavia, l'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l'11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 75/2017.

Pertanto, con la sottoscrizione dei CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2016/2018 del 9 marzo 2020, 2019/2021 del 16 novembre 2023 e 2022/2024 del 28 ottobre 2025, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area dei professionisti è stato incrementato:

- dell'1,88% del monte salari dell'anno 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 89 c.1 CCNL 2016/2018);
- del 2,23% del monte salari 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2021 (art. 54 comma 2 CCNL 2019/2021). Il monte salari 2018 è stato rivalutato del 3,48% in misura pari alla percentuale di rinnovo contrattuale prevista dal CCNL area FC 2016/2018, in quanto la sottoscrizione del predetto CCNL è avvenuta in data successiva (9/3/2020) alla data di rilevazione del corrispondente conto annuale e quindi non tiene conto degli incrementi previsti dallo stesso;
- dello 0,22% del monte salari 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 54 comma 4 CCNL 2019/2021);
- del 3,64% del monte salari dell'anno 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 51 comma 1 CCNL 2022/2024). Il monte salari 2021 è stato rivalutato del 3,78% in misura pari alla percentuale di rinnovo contrattuale prevista dal CCNL area FC 2019-21, sottoscritto in data 16 novembre 2023,

successivamente alla data di rilevazione del corrispondente conto annuale che pertanto non contiene gli incrementi previsti dal medesimo contratto;
- dello 0,22% del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 51 comma 3).

Ulteriormente, l'articolo 11, comma 1, lettera b) del citato decreto dispone che il limite di cui al citato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, non operi anche con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

Conseguentemente, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025 ammonta complessivamente ad euro 26.506.169,65, come specificato nella tabella che segue:

PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE DEL FONDO	**2025**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 16-18 (art. 89 c. 1)	931.469,03
Incrementi ccnl 19-21 (2,23% monte salari 2018 ex art. 54 c. 2)	1.305.849,40
Incrementi ccnl 22-24 (3,64% monte salari 2021 ex art. 51 c. 1)	2.171.685,17
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, c. 3 e 4)	2.416.339,66
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**23.754.902,08**
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	4.368.242,38
Ria pers.cessato rateo anno cess.(CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	16.934,08
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 ex art. 54 c. 4)	128.828,19

Incrementi ccnl 22-24 (0,22% monte salari 2021 ex art. 51 c. 3)	131.255,70
Totale Risorse Variabili	**4.645.260,35**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	**28.400.162,43**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	**-2.539.136,08**
Totale risorse disponibili	**25.861.026,35**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**19.486.942,44**
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
Incremento ex art. 54 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,23% monte salari 2018)	1.305.849,40
Incremento ex art. 54 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	128.828,19
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021) annualità 2024	2.171.685,17
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021) annualità 2025	2.171.685,17
Incremento ex art. 51 c. 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (0,22% monte salari 2021)	131.255,70
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI CCNL	**26.327.715,10**
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021	178.454,55
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2025	**26.506.169,65**

Fonti di finanziamento

Il fondo per l'anno 2025 può contare su finanziamenti complessivi per euro 28.400.162,43, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 42 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dall'art. 1 c.2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2013, dagli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dall'art. 89 c. 1 del CCNL 2016/2018 dell'Area funzioni centrali (FC), dall'art. 54 c. 2 e 4 del CCNL 2019/2021 dell'Area FC, dall'art. 51, c. 1 e 3 del CCNL

2022/2024 dell'Area FC e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché delle risorse certificate dagli organi di controllo in conseguenza dell'assunzione nei ruoli dell'ex Inpdap di 30 professionisti autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le modalità indicate dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 20 del 13/06/2007 di approvazione del CCIE 2006.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 2.539.136,08, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2025 in euro 25.861.026,35.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 19.486.942,44), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 e incrementato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:

- di 931.469,03 euro sulla base delle disposizioni previste dall'art. 89 comma 1 del CCNL 2016/2018;

- di 1.434.677,59 euro secondo le previsioni stabilite dall'art. 54 c. 2 e 4 del CCNL 2019/2021;

- di 4.474.626,04 euro conformemente a quanto previsto dall'art. 51 c. 1 e 3 del CCNL 2022/2024;

- di 178.454,55 euro, per effetto del trasferimento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 7 unità di personale professionista INPGI, in analogia a quanto previsto per le assunzioni in deroga. Tali risorse sono state calcolate sulla base degli importi di trattamento accessorio del personale INPGI trasferito all'Inps, individuati dalla relazione tecnica al D.M. 17 ottobre 2022.

Il fondo così determinato ammonta ad euro 26.506.169,65.

Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area dei professionisti	FINANZIAMENTO 2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	23.721.727,64
Ria personale cessato annualità 2024	33.174,44
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**23.754.902,08**
Ria personale cessato rateo 2024	16.934,08
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	4.368.242,38
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 ex art. 54 c. 4)	128.828,19
Incrementi ccnl 22-24 (0,22% monte salari 2021 ex art. 51 c. 3)	131.255,70
Totale risorse variabili	**4.645.260,35**
Totale risorse fisse e variabili	**28.400.162,43**
Riduzione per riconduzione del tetto 2014 al limite soglia 2010	*-623.021,76*
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	*-1.916.114,32*
Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010	**25.861.026,35**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**19.486.942,44**
Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017	**19.486.942,44**
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
Incremento ex art. 54 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,23% monte salari 2018)	1.305.849,40
Incremento ex art. 54 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	128.828,19
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021) annualità 2024	2.171.685,17
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021) annualità 2025	2.171.685,17
Incremento ex art. 51 c. 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (0,22% monte salari 2021)	131.255,70
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI CCNL	**26.327.715,10**
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021	178.454,55
Totale risorse destinate al Fondo 2025	**26.506.169,65**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 42 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dell'art. 1. c. 2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2003, degli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale

dirigente dell'area VI, degli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dell'art. 89 c. 1 CCNL 2016/2018, dell'art. 54 c. 2 e 4 del CCNL 2019/2021, dell'art. 51 c. 1 e 3 del CCNL 2022/2024 e dell'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché dalle risorse per assunzioni ex DPR 28/4/2006 (ex Inpdap).

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

Descrizione	Risorse storiche
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 lett.a) (risorse storiche)	4.633.897,00
CCNL 1998/2001 art. 42 c. 2 lett.g,h,i	638.464,00
CCNL 2000/2001 art. 4 c.4 lett. a),b) c. 8, e applicazione art. 4 c. 10	2.022.778,00
CCNL integrativo 8.01.03 art. 1 c.2	645.325,00
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità a tutto il 2003)	3.731.446,89
Incremento risorse storiche (proporzione effettuata MEF unità in servizio 2004)	95.208,00
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4, 101 c. 2 e CCNL 04-05 art. 12 c.1 primo alinea	19.844,00
Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale	**11.786.962,89**
Ex DPR 28/4/2006 risorse per assunzioni (*)	1.508.614,03
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4 e 101 c. 2 (*)	867.454,67
Incrementi CCNL 04-05 art. 12 c.1 (*)	650.077,95
CCNL 2006/2007 art. 39 c. 1 (*)	1.407.237,03
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 1 (*)	709.212,25
CCNL 2016/2018 art. 89, c. 1	931.469,03
CCNL 2019/2021 art. 54 c. 2	1.305.849,40
CCNL 2022/2024 art. 51 c. 1	2.171.685,17
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità da 2004 a tutto il 2024) (*)	2.416.339,66
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	**23.754.902,08**

(*) importi confluiti fra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art.1 comma 191 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ria personale cessato

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del

personale dell'area dei professionisti cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 50.108,52 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2024 (pari ad euro 16.934,08) e della corrispondente annualità (pari ad euro 33.174,44) e si riferisce a n. 20 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2024 (ALLEGATO 3).

Sezione II - Risorse variabili

Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2025, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto, per l'anno 2025, ammonta a euro 463.759.862,51.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 279.129.593,13.

FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89	**PREV. 2025**
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2025	463.759.862.510,58

0,10%	463.759.862,51
Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008 80%	371.007.890,01
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	-91.878.296,88
Stanziamento per fondi 2025	**279.129.593,13**

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	Importo
Dirigenti 1^ f.	470.761,96
Dirigenti 2^ f.	3.798.948,63
Medici	5.988.542,81
Prof.sti	4.368.242,38
Aree A-B-C	264.503.097,35
Totale	**279.129.593,13**

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2025, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 2.539.136,08 effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs.75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'importo della riduzione da operare a seguito della riconduzione al fondo certificato 2016, ai sensi della normativa di cui sopra, ammonta ad euro 6.374.083,91. Considerato che il predetto limite 2016 è stato ricalcolato in

aumento - secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - per un importo pari alle risorse ex articoli 97 c. 1 del CCNL 2016/2018, 54 c. 2 e 4 del CCNL 2019/2021 e 51 c. 1 e 3 del CCNL 2022/2024, si determina un recupero di risorse pari ad euro 466.688,75.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	**23.754.902,08**
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	**4.645.260,35**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	- 623.021,76
Decurtazione per rid. personale art. 9 c. 2bis II parte L.122/2010	- 1.916.114,32
Totale risorse disponibili	**25.861.026,35**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**19.486.942,44**
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
Incrementi ex art. 54 c. 1,2 e 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021	1.434.677,59
Incrementi ex art. 51 c. 1 e 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024	4.474.626,04
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2025	**26.327.715,10**
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021	178.454,55
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione	**26.506.169,65**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

L'importo di euro 9.046.738,58 è destinato a remunerare le seguenti partite:

Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 94/97 art. 91 c. 2 – CCNL 96/97 art. 19 c. 3	Indennità coordinatore generale	89.000,00
CCNL 94/97 art. 90 c. 1 l. b) 4 - CCNL 95/96 art. 19 c. 6 – CCNL 2019/2021 art. 52 c. 4 CCNL 2022/2024 art. 49 c. 4	Indennità di toga – avvocato/ avv. cassazionista	2.197.267,50
CCNL integrativo 8.1.2003 art. 4 c. 1	Indennità di coordinamento	2.109.347,45
CCNL 2002/2003 art.101 c.3 e 4 – CCNL 2019/2021 art. 52 c. 4 CCNL 2022/2024 art. 49 c. 4	Indennità di funzione professionale	4.651.123,63
TOTALE		**9.046.738,58**

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Incentivo alla mobilità territoriale

L'importo di euro 381.296,76 è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento dell'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera n) del CCNL 2022-2024 e dell'art. 30 del CCNL 2016-2018, (art. 9, ipotesi CCNI 2025).

Retribuzione di risultato

L'importo di euro 17.459.431,07 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, ed è comprensivo dell'importo di euro 4.368.242,38 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 8 dell'ipotesi CCNI 2025).

Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 2022/2024 art. 46 c.1. l. e)	Retribuzione di risultato	13.091.188,69
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 l. f)	Incentivo progetti speciali	4.368.242,38
TOTALE		**17.459.431,07**

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto	9.046.738,58
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto	17.459.431,07
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a	26.506.169,65

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo 2024.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2025	Fondo 2024
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse storiche		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art.1 c 189 L. 266/05)	**11.786.962,89**	**11.786.962,89**
Incrementi contrattuali		
Incrementi CCNL 2002-2003 art.99 comma 4e101 comma 2	867.454,67	867.454,67
Incrementi CCNL 2004-2005 art.12, comma 1	650.077,95	650.077,95
Incrementi CCNL 2006-2007 art.39, comma 1	1.407.237,03	1.407.237,03
Incrementi CCNL 2008-2009 art.10, comma 1	709.212,25	709.212,25
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 89, comma 1	931.469,03	931.469,03
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 54, comma 2	1.305.849,40	1.305.849,40
Incrementi CCNL 2022-2024 art. 51, comma 1	2.171.685,17	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, c. 3 e 4)	2.416.339,66	2.383.165,22
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	1.508.614,03	1.508.614,03
sub tot	**11.967.939,19**	**9.763.079,58**
Totale risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità	**23.754.902,08**	**21.550.042,47**
Risorse variabili		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 l. f)	4.368.242,38	4.220.969,81
Ria pers. Cessato rateo anno cess.(CCNL1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	16.934,08	11.389,42
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 54, c. 4	128.828,19	128.828,19
Incrementi CCNL 2022-2024 art. 51, c. 3	131.255,70	
Totale Risorse Variabili	**4.645.260,35**	**4.361.187,42**
Totale Risorse fisse e variabili	**28.400.162,43**	**25.911.229,89**
Decurtazione del fondo		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis prima parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013	-623.021,76	-623.021,76
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis seconda parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013	-1.916.114,32	-1.916.114,32
Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013:	**-2.539.136,08**	**-2.539.136,08**
Totale risorse disponibili	**25.861.026,35**	**23.372.093,81**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore rideterminato dell'anno 2016	466.688,75	- 1.519.004,75
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 l. 234/2021	178.454,55	178.454,55
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	**26.506.169,65**	**22.031.543,61**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	23.754.902,08	21.550.042,47
Risorse variabili	4.645.260,35	4.361.187,42
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 l. 234/2021	178.454,55	178.454,55
Decurtazione effettiva del Fondo	-2.072.447,33	-4.058.140,83
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	**26.506.169,65**	**22.031.543,61**

Tabella 2

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo 2024

.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

	Fondo 2025	Fondo 2024
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		
Indennità coordinatore generale	89.000,00	99.000,00
Indennità di toga - avvocato -	215.067,63	198.023,07
Indennità di toga - avvocato cassazionista -	1.982.199,87	1.784.667,16
Indennità di coordinamento	2.109.347,45	2.007.071,88
Indennità di funzione professionale	4.651.123,63	4.578.453,58
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	**9.046.738,58**	**8.667.215,69**
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		
Retribuzione di risultato	12.709.891,93	9.143.358,11
Incentivo mobilità territoriale	381.296,76	
Incentivo progetti speciali	4.368.242,38	4.220.969,81
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	**17.459.431,07**	**13.364.327,92**
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	9.046.738,58	8.667.215,69
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	17.459.431,07	13.364.327,92
Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione	**26.506.169,65**	**22.031.543,61**

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.
I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, sono contabilizzati al capitolo di spesa 4U1102021 "Fondo per trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti", di natura obbligatoria, del bilancio di previsione dell'Istituto.

La spesa in conto 2025 è costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato, sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il fondo certificato per l'anno 2024 ammonta ad euro 22.031.543,61.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2024 4U1102021.

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE n. 52 **del** 28 **marzo 2025**

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015.

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 54 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023;

Vista la quantificazione del Fondo in argomento alla luce di quanto disposto dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi da 103 a 114, di trasferimento della funzione di gestione sostitutiva e del relativo personale da Inpgi a Inps e in ragione dell'effettiva immissione nei ruoli Inps del personale professionista proveniente dall'Inpgi;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

La costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025 con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2025, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: "..... *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".*

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 24.089.915,48.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dalle seguenti risorse:

- ex art. 89 c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03;
- ex art. 54, c. 1, 2 e 4 del CCNL 2019-2021 pari ad euro 1.434.677,59;
- risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 178.454,55; la stima di tale incremento è stata calcolata con le modalità in uso per i casi di assunzioni in deroga, cui il trasferimento di personale INPGI va equiparato in quanto "in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente", ex art. 1, comma 365, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; l'importo così determinato di euro 178.454,55 corrisponde alla retribuzione calcolata di n. 7 professionisti per l'intero anno.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025 ammonta complessivamente ad euro 22.031.543,61 come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Incrementi ccnl 2019-2021 (art. 54 c.1)	109.590,00
Incrementi ccnl 2019-2021 (art. 54 c.1)	422.240,00
Incrementi ccnl 2019-2021 (2,23% monte salari 2018 art. 54 c.2)	1.305.849,40
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.416.339,66

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**22.115.046,91**
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	4.368.242,38
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	16.934,08
Incrementi ccnl 2019-2021 (0,22% monte salari 2018 art. 54 c.4)	128.828,19
Totale Risorse Variabili	**4.514.004,65**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	**26.629.051,56**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	**-2.539.136,08**
Totale risorse disponibili	**24.089.915,48**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**19.486.942,44**
Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	**931.469,03**
Incremento ex art. 54 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,23% monte salari 2018)	**1.305.849,40**
Incremento ex art. 54 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	**128.828,19**
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI CCNL	**21.853.089,06**
n. 7 unità personale INPGI trasferito ex art. 1, commi 103_108 L. 234/2021	178.454,55
Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2025	**22.031.543,61**

Valeria Vittimberga

ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE n. 245 del 26 novembre 2025

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico

1

1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 54 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023;

Visto l'art. 51 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2022-2024 del 28 ottobre 2025;

Vista la quantificazione del Fondo in argomento alla luce di quanto disposto dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi da 103 a 114, di trasferimento della funzione di gestione sostitutiva e del relativo personale da Inpgi a Inps e in ragione dell'effettiva immissione nei ruoli Inps del personale professionista proveniente dall'Inpgi;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 52 del 28 marzo 2025 relativa alla quantificazione delle risorse per il finanziamento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti, anno 2025;

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei sindaci che, con verbale n. 22 del 3 luglio 2025, ha *"segnalato che nell'ammontare delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità non possono rientrare gli importi di cui all'art.54, comma 1, del CCNL 2019-2021, relativamente alle annualità 2019 e 2020, in quanto ….tali risorse sono già ricomprese nell'incremento a regime, con decorrenza 1° gennaio 2021, per un importo pari a euro 1.305.849,40 (2,23 per cento del monte salari 2018)"* a seguito del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS (prot. 109498 del 02.05.2025) sull'ipotesi di CCNI 2024 per il personale dell'Area medica nonché richiesto, conseguentemente, di *"procedere alla nuova costituzione dei fondi anno 2025 del personale dell'Area dei professionisti (determinazione n. 52 del 28 marzo 2025)"*;

Considerata, quindi, la necessità di dare corso alle osservazioni formulate dall'organo di controllo dell'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la rimodulazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2025, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"….. a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 25.861.026,35.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle seguenti risorse:

- ex art. 89, c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03;
- ex art. 54, c. 1, 2 e 4 del CCNL 2019-2021 pari ad euro 1.434.677,59;
- ex art. 51, c. 1 e 3 del CCNL 2022-2024 pari ad euro 4.474.626,04;

- risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 178.454,55; la stima di tale incremento è stata calcolata con le modalità in uso per i casi di assunzioni in deroga, cui il trasferimento di personale INPGI va equiparato in quanto "in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente", ex art. 1, c.365, lett. b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232; l'importo così determinato di euro 178.454,55 corrisponde alla retribuzione calcolata di n. 7 professionisti per l'intero anno.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025 ammonta complessivamente ad euro 26.506.169,65 come rimodulato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) - risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Incrementi ccnl 2019-2021 (2,23% monte salari 2018 art. 54 c.2)	1.305.849,40
Incrementi ccnl 2022-2024 (3,64% monte salari 2021 ex art. 51 c. 1)	2.171.685,17

Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.416.339,66
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**23.754.902,08**
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	4.368.242,38
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	16.934,08
Incrementi ccnl 2019-2021 (0,22% monte salari 2018 art. 54 c.4)	128.828,19
Incrementi ccnl 2022-2024 (0,22% monte salari 2021 ex art. 51 c. 3)	131.255,70
Totale Risorse Variabili	**4.645.260,35**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	**28.400.162,43**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	**-2.539.136,08**
Totale risorse disponibili	**25.861.026,35**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**19.486.942,44**
Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	**931.469,03**
Incremento ex art. 54 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,23% monte salari 2018)	**1.305.849,40**
Incremento ex art. 54 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	**128.828,19**
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021) annualità 2024	**2.171.685,17**
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021)	**2.171.685,17**
Incremento ex art. 51 c. 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (0,22% monte salari 2021)	**131.255,70**
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI CCNL	**26.327.715,10**
n. 7 unità personale INPGI trasferito ex art. 1, commi 103_108 L. 234/2021	178.454,55
Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2025	**26.506.169,65**

Valeria Vittimberga

5

ALLEGATO 3

Personale cessato dal servizio nell'anno 2024

	Posizione economica	Data cessazione	Ria-importo mensile	Rateo anno 2024	Annualità 2024
1	LEG.1L	01/07/2024	0,00	-	-
2	LEG.1L	01/02/2024	0,00	-	-
3	LEG.1L	11/11/2024	0,00	-	-
4	LEG.2L	01/04/2024	63,36	617,76	823,68
5	LEG.2L	01/10/2024	228,28	741,91	2.967,64
6	LEG.2L	01/08/2024	207,98	1.126,56	2.703,74
7	LEG.2L	01/10/2024	152,13	494,42	1.977,69
8	LEG.2L	01/06/2024	209,79	1.590,91	2.727,27
9	LEG.2L	01/07/2024	180,17	1.171,11	2.342,21
10	LEG.2L	01/04/2024	158,22	1.542,65	2.056,86
11	LEG.2L	01/05/2024	209,79	1.818,18	2.727,27
12	LEG.2L	01/11/2024	209,79	454,55	2.727,27
13	LEG.2L	01/12/2024	114,19	123,71	1.484,47
14	LEG.2L	01/03/2024	204,55	2.215,96	2.659,15
15	LEG.2L	01/02/2024	167,43	1.995,21	2.176,59
16	ST.ATT.2L.	01/04/2024	63,36	617,76	823,68
17	TEC.ED.1L.	01/04/2024	0,00	-	-
18	TEC.ED.1L.	01/08/2024	107,60	582,83	1.398,80
19	TEC.ED.1L.	01/08/2024	167,64	908,05	2.179,32
20	TEC.ED.2L.	01/05/2024	107,60	932,53	1.398,80
			Totale	**16.934,08**	**33.174,44**
				Totale complessivo	**50.108,52**